



IL DIRETTORE GENERALE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI

VISTO l'articolo 78, comma 2, lett. d) della legge 23 dicembre 2000, n. 388 che consente al Ministero del lavoro di trasferire alle Regioni le risorse del Fondo per l'occupazione - di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 convertito, con modificazioni, con la legge 19 luglio 1993, n. 236 - destinate alle attività socialmente utili e non impegnate per il pagamento di assegni, al fine di realizzare *"misure aggiuntive di stabilizzazione e di politica attiva del lavoro e per il sostegno delle situazioni di maggiore difficoltà"*;

VISTO l'articolo 18, comma 1, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 che istituisce il Fondo sociale per occupazione e formazione nello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, disponendo che vi affluiscano, tra le altre, le risorse del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 convertito, con modificazioni, con la legge 19 luglio 1993, n. 236;

VISTO l'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 recante *"Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti"* che individua gli atti, non aventi forza di legge, sui quali si esercita il controllo preventivo di legittimità della Corte medesima;

VISTO l'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 2011 n. 123 recante *"Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'art. 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196"* che individua gli atti delle amministrazioni statali sui quali l'Ufficio competente esercita il controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile;

VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234, relativa al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024;

VISTO il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 31 dicembre 2021 - Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e per il triennio 2022-2024 ed in particolare la tabella 4;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 25 del 10 febbraio 2022, registrato dall'Ufficio Centrale di Bilancio con visto di regolarità n. 84 del 21 febbraio 2022, di assegnazione delle risorse umane e finanziarie per l'anno 2022 ai Dirigenti degli Uffici dirigenziali di livello generale, titolari dei centri di responsabilità amministrativa;

VISTO il D.P.R. del 15 marzo 2017, n. 57, recante *"Regolamento di organizzazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali"*, pubblicato in Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 103 del 5 maggio 2017 e, in particolare, l'articolo 7, come modificato dall'articolo 7 del D.P.C.M. del 24 giugno 2021, n. 140, pubblicato in Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 241 dell'8 ottobre 2021, relativo alla Direzione Generale degli ammortizzatori sociali;

VISTO il D.P.C.M. del 29 dicembre 2021, registrato dalla Corte dei Conti il 20 gennaio 2022, n. 149, con il quale è stato conferito alla Dott.ssa Agnese De Luca l'incarico di direttore della Direzione Generale degli ammortizzatori sociali;

VISTO l'articolo 1, comma 162 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 come modificato dall'articolo 1, comma 294 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e, da ultimo, dall'articolo 1, comma 26-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni con la legge 25 febbraio 2022, n. 15 per il quale *"Le convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 78, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per l'utilizzazione di lavoratori socialmente utili di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, sono prorogate al 31 dicembre 2022 nei limiti della spesa già sostenuta e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica."*;

VISTA la nota dell'Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 29/0001855 del 24 febbraio 2020 per la quale il citato articolo 1, comma 162, della legge n. 160 del 2019 *"ha disposto la proroga delle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 78, comma 2, della legge n. 388 del 2000 senza distinzioni [...] tra cui quella sottoscritta con la regione Lazio"*;

VISTA la convenzione sottoscritta il 3 marzo 2021 ai sensi dell'articolo 78, comma 2, lett. d) della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e la Regione Lazio - in attuazione del Protocollo d'Intesa del 4 febbraio 2021 tra le stesse parti - approvata con decreto del direttore generale degli ammortizzatori sociali e della formazione n. 30 del 10 marzo 2021, vistato dal Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con il n. 49 del 15 marzo 2021 e dalla Corte dei conti, Ufficio di controllo preventivo di legittimità sugli atti dei Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, con il n. 629 del 22 marzo 2021;

VISTE le note n. 1049909 del 17 dicembre 2021 e n. 49501 del 19 gennaio 2022, con le quali, tra l'altro, la Regione Lazio, ai sensi dell'articolo 4 della predetta convenzione, ha fornito aggiornamenti circa le attività svolte nel corso del 2021 per l'azzeramento della platea dei lavoratori socialmente utili;

VISTA la nota dell'Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 29/0002324 dell'11 marzo 2022;

VISTA la nota n. 5476 del 16 marzo 2022, con la quale Anpal Servizi spa ha comunicato che i lavoratori socialmente utili del Lazio provenienti dal bacino di cui all'articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, alla data del 31 dicembre 2021, sono pari a 104 unità;

VISTI i messaggi di posta elettronica certificata dell'INPS n. 0038.07/02/2022.0002501 e n. 0038.23/03/2022.0006068 per i quali, nel 2022, l'importo dell'assegno mensile *pro-capite* per attività socialmente utili (ASU) è fissato in euro 607,25 e quello dell'assegno annuo *pro-capite* al nucleo familiare (ANF) nel Lazio è stimato in euro 98,00;

RITENUTO necessario, ai fini della immediata attuazione nella Regione Lazio dell'articolo 1, comma 26-ter, del decreto-legge n. 228 del 2021, convertito con modificazioni con la legge 25 febbraio 2022, n. 15, determinare, in relazione all'annualità 2022, la parte della spesa - nella misura massima del 40% del totale - a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione destinata alla copertura dell'assegno per attività socialmente utili (ASU) e dell'assegno al nucleo familiare (ANF) a favore dei lavoratori provenienti dal bacino di cui all'articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, utilizzati nella suddetta Regione in attività socialmente utili, come indicato nel seguente prospetto

Regione	Nr. LSU bacino FSOF	ASU	Stima ANF	Totale ASU - ANF	
Lazio	104	303.139,20	4.076,80	307.216,00	Quota statale FSOF del 40%
		454.708,80	6.115,20	460.824,00	Quota regionale del 60%
		757.848,00	10.192,00	768.040,00	Totale

DECRETA

Articolo 1

Richiamate integralmente le premesse, ai fini della immediata proroga nell'annualità 2022 - ex articolo 1, comma 162 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come modificato dall'articolo 1, comma 294 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e, da ultimo, dall'articolo 1, comma 26-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni con la legge 25 febbraio 2022, n. 15 - della convenzione sottoscritta con la Regione Lazio nel 2021 ai sensi dell'articolo 78, comma 2, lett. d) della legge 23 dicembre 2000, n. 388, la parte della spesa - nella misura massima del 40% del totale - a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione necessaria alla copertura dell'assegno per attività socialmente utili (ASU) e dell'assegno al nucleo familiare (ANF) a favore dei lavoratori provenienti dal bacino di cui all'articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, utilizzati nella suddetta Regione in attività socialmente utili, è determinato in euro 307.216,00 (trecentosettemiladuecentosedici/00) come indicato in dettaglio nel seguente prospetto

Regione	Nr. LSU bacino FSOF	ASU	Stima ANF	Totale ASU - ANF	
Lazio	104	303.139,20	4.076,80	307.216,00	Quota statale FSOF del 40%
		454.708,80	6.115,20	460.824,00	Quota regionale del 60%
		757.848,00	10.192,00	768.040,00	Totale

Articolo 2

Con separati provvedimenti e all'esito dei controlli degli organi competenti sul presente decreto, sarà determinato l'ammontare dei costi di gestione dell'INPS per l'erogazione degli assegni ai lavoratori socialmente utili aventi diritto e si procederà all'impegno e liquidazione delle relative risorse, e di quelle indicate all'articolo 1, sui pertinenti capitoli di bilancio.

L'efficacia del presente decreto è subordinata alla prescritta registrazione da parte degli organi di controllo ed alla pubblicazione sul sito internet www.lavoro.gov.it.

F.to Agnese De Luca

AB

Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale" e s.m.i.

Registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio (MEF – DRGS) presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con visto di regolarità contabile numero 56 del 4 aprile 2022

Registrato dalla Corte dei Conti (Ufficio di controllo preventivo di legittimità sugli atti dei Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali) al numero 999 del 13 aprile 2022